

COMUNE DI SAREZZO
Provincia di Brescia

VERBALE DEL 19/12/2025

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SULLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE PER L'ANNO 2025 E SUL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO 2025".

Il sottoscritto Revisore dei Conti del Comune di Sarezzo,

esaminata la documentazione trasmessa dall'Ente, che consiste in:

- determinazione n. 422 del 24/7/2025 del Responsabile del Settore Economico Finanziario ad oggetto "Costituzione fondo decentrato – risorse stabili – anno 2025";
- determinazione n. 556 del 10/10/2025 del Responsabile del Settore Economico Finanziario ad oggetto "Costituzione fondo decentrato – risorse stabili – anno 2025 - rettifica";
- deliberazione della Giunta Comunale n. 172 del 19/11/2025 ad oggetto "Determinazione delle risorse destinate al trattamento economico accessorio della generalità del personale dipendente per l'anno 2025 ";
- Preintesa al Contratto decentrato integrativo del personale dipendente del Comune di Sarezzo annualità economica 2025 (prot. 32971 del 18/12/2005);
- Relazione tecnico finanziaria del Contratto decentrato Integrativo anno 2025 (prot. 32997 del 18/12/2025);

VISTI

l'art. 40-bis, comma 1, del D. Lgs n. 165/2001 avente per oggetto "*il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori*", effettuato dal Collegio dei Revisori dei Conti;

l'art. 8, comma 6, del CCNL del 21/05/2018 del comparto Funzioni Locali che precede che "*Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'Organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto Organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'Organo di governo competente dell'Ente può autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto*";

PREMESSO CHE

le disposizioni specifiche del D.Lgs. n. 165/2001 prevedono

all'art. 40, comma 3 bis che "*Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'art. 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ogni amministrazione*";

all'art. 40, comma 3 quinquies che "*Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano*

oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione”, da cui consegue che le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate;

all’art. 40, comma 3 sexies che “A corredo di ogni contratto le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali del Ministero dell'Economia e Finanze d’intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'art. 40-bis, comma 1”;

i controlli in materia di contrattazione decentrata integrativa sono stati modificati per effetto delle disposizioni introdotte dal D. Lgs. n. 150/2009 ed afferiscono sia alla compatibilità dei costi della stessa con i vincoli di bilancio, sia ai vincoli derivanti dall’applicazione delle norme di legge, con riferimento alle disposizioni inderogabili sulla misura e corresponsione dei trattamenti accessori;

ACCERTATO CHE

1) la relazione tecnico - finanziaria sulla costituzione ed utilizzo del fondo delle risorse decentrate del personale dipendente per l’anno 2025 è stata redatta secondo lo schema previsto dalla Ragioneria Generale dello Stato nella circolare n. 25 del 19/07/2012 e contiene tutte le informazioni previste in modo esauriente;

VERIFICATO CHE

2) i criteri di costituzione e gli importi relativi alla quantificazione del fondo delle risorse decentrate non sono in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali, ed in particolare con il CCNL del 16.11.2022;

3) lo schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa dell’anno 2025, riportato nella relazione tecnico-finanziaria viene raffrontato con i corrispondenti importi del fondo certificato dell’anno 2016;

4) la relazione illustrativa e la relazione tecnico finanziaria predisposta dai Responsabili di servizio contengono le attestazioni motivate dai punti di vista tecnico finanziario del rispetto di vincoli di carattere generale:

- a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;
- b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;
- c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali);

5) il fondo per l’anno 2025 risultante dal contratto decentrato integrativo sulla materia del trattamento accessorio è pari a complessivi euro, di cui risorse stabili per euro 304.328,21 e risorse variabili per euro 107.342,83 per un totale fondo risorse decentrate di euro 411.671,04;

ACCERTATO ALTRESI’ CHE

6) allo stato l’Ente non si trova in stato di dissesto finanziario o in condizioni di deficitarietà strutturale;

7) l’Ente rispetta nell’esercizio 2025 tutti gli equilibri economico-finanziari del bilancio di previsione, richiesti dalla normativa contabile in vigore;

8) l’Ente ha approvato (e gestito fino in sede di assestamento generale) il bilancio di previsione del triennio 2025-2027 coerentemente con gli obiettivi di finanza pubblica imposti dalla norma vigente;

9) l’Ente rispetta il principio del contenimento della spesa di cui all’art. 1 comma 557 della Legge n. 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

tutto ciò premesso, richiamato e considerato,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per quanto di propria competenza, sui criteri di costituzione e gli importi relativi alla quantificazione del fondo delle risorse decentrate derivanti dall'applicazione dell'ipotesi di accordo decentrato integrativo per l'anno 2025 – parte economica.

Concorezzo/Sarezzo, 19/12/2025.
f.to digitalmente

IL REVISORE DEI CONTI
Dott. Paolo Pietro Imbriani